



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 22 NOVEMBRE 2021

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“TRANSAZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO PRECEDENTI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORE GENERALE, OGGETTO DEL GIUDIZIO R.G.N. 1698/2017 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI BOLZANO; EVENTUALI DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”

Signori Azionisti,

l'Assemblea del 22 novembre 2021 è convocata ai fini della Vostra decisione in merito alla transazione dell'azione di responsabilità che è stata instaurata nei confronti di Amministratori, Sindaci e Direttore Generale della Cassa che hanno ricoperto dette cariche nel periodo compreso tra il 27 aprile 2007 ed il 29 aprile 2014.

A tal riguardo, il Presidente illustra quanto segue.

Come ricorderete, a seguito delle attività ispettive dell'Autorità bancaria e finanziaria nel periodo 2011-2015 e degli ulteriori approfondimenti svolti con riferimento alle condotte degli ex amministratori, sindaci e direttore generale della Cassa nel periodo 27 aprile 2007 – 29 aprile 2014 è stata sottoposta all'Assemblea degli Azionisti e quindi approvata la promozione nei confronti degli stessi dell'azione sociale di responsabilità. Le contestazioni poste alla base della richiesta risarcitoria attengono in sintesi a: (i) profili inerenti l'ambito dell'erogazione del credito e carenze nelle politiche creditizie, con particolare riguardo a erogazioni concesse senza adeguata istruttoria e/o in difformità rispetto al parere espresso dalle strutture tecniche della banca, a mancanze nel processo di gestione dei crediti sotto il profilo della classificazione e aggiornamento delle posizioni e delle attività di recupero; (ii) carenze con riferimento ai sistemi di gestione e controllo in relazione alle politiche creditizie di cui sopra; (iii) responsabilità relative a condotte, attive e omissive, poste in essere nella gestione e monitoraggio delle iniziative assunte da controllate.

La causa è stata instaurata avanti il Tribunale di Bolzano con atto di citazione notificato ai convenuti Norbert Plattner (ex Presidente del C.d.A.), Enrico Valentinelli (ex Vicepresidente del C.d.A.), Walter Ausserhofer (ex Consigliere), Maria Niederstätter (ex Consigliere), Gerhard Gruber (ex Consigliere), Marina La Vella (ex Consigliere), Mauro Pellegrini (ex Consigliere), Werner Schönhuber (ex Consigliere), Hans Peter Leiter (ex Consigliere), Helmut Gschnell (ex Consigliere), Andreas Josef Johann Sanoner (ex Consigliere), Anton Seeber (ex Consigliere), Alberto Zocchi (ex Consigliere), Siegfried Zwick (ex Consigliere), Heinrich Dorfer (ex Consigliere), Peter Gliera (ex Presidente del Collegio Sindacale), Andrea Maria Nesler (ex Sindaco), Heinrich Müller (ex Sindaco) e Peter Lothar Schedl (ex Direttore Generale).

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con articolate comparse di costituzione e risposta, contestando i profili di responsabilità e i presupposti della domanda risarcitoria svolta nei loro



confronti; in subordine, hanno chiesto di essere tenuti indenni, in caso di condanna, dalle rispettive compagnie di assicurazione, che sono state citate in giudizio e, a loro volta, si sono costituite contestando le pretese dei convenuti.

La causa si trova oggi nella fase iniziale della trattazione, posto che la prima udienza è stata più volte differita, dapprima in considerazione della chiamata in giudizio delle compagnie di assicurazione secondo i termini di legge, poi per consentire alle parti di valutare una possibile definizione transattiva della controversia. L'udienza è attualmente fissata per il giorno 20 gennaio 2022.

All'esito delle negoziazioni avviate a seguito dei predetti rinvii e intercorse per il tramite dei legali delle parti, rese particolarmente complesse e prolungate a causa della pluralità di posizioni processuali e sostanziali coinvolte, tutti i soggetti convenuti hanno da ultimo formulato alla Cassa, per il tramite dei relativi legali, una proposta, ritenuta non ulteriormente negoziabile, che prevede il pagamento a favore della Cassa di un importo complessivo, a mero titolo transattivo e dunque senza alcun reciproco riconoscimento, in cambio della rinuncia all'azione di responsabilità e alle pretese connesse alle cariche dei convenuti, senza oneri per la Cassa e con compensazione integrale delle spese legali tra le parti. Più nel dettaglio, la proposta prevede, nei suoi punti essenziali: (i) l'obbligo dei convenuti e delle relative compagnie di assicurazione, senza vincolo di solidarietà tra loro, di corrispondere alla Cassa l'importo forfettario, complessivo e onnicomprensivo di Euro 3.000.000,00 mediante consegna di assegni circolari da parte dei convenuti entro la conclusione dell'accordo e mediante bonifici bancari da parte delle assicurazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accettazione da parte della Cassa della proposta transattiva; (ii) la rinuncia da parte della Cassa, a titolo meramente transattivo e senza riconoscimento, alle pretese dedotte e deducibili nel giudizio di cui all'azione di responsabilità R.G.N. 1698/2017 avanti il Tribunale civile di Bolzano, e comunque a ulteriori pretese connesse al ruolo da essi rivestito di ex componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale, nonché di Direttore Generale della Cassa, salve alcune riserve previste in esclusivo favore della Cassa; (iii) la correlativa rinuncia da parte dei convenuti ad eccezioni e pretese; (iv) l'abbandono ed estinzione dell'azione sociale di responsabilità (come detto, giudizio R.G.N. 1698/2017 avanti il Tribunale civile di Bolzano), a spese integralmente compensate tra le parti, subordinatamente alla piena efficacia dell'accordo transattivo.

La proposta prevede che le rinunce della Cassa siano efficaci soltanto con l'integrale pagamento della somma transattiva, fermo restando che la conclusione dell'accordo presuppone l'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, secondo quanto previsto dall'art. 2393, ultimo comma, del Codice Civile.

Per le ragioni di seguito illustrate, all'esito della delibera presa in tal senso dal Consiglio di Amministrazione all'esito della seduta del 19 ottobre 2021 è opportuno che la proposta transattiva sia sottoposta a Voi Azionisti, ai fini della relativa decisione e approvazione.

Merita innanzitutto ribadire che l'azione di responsabilità è stata deliberata ed esperita sulla base di solide deduzioni, in punto fattuale e giuridico, a seguito degli accertamenti delle Autorità e degli approfondimenti svolti. Nondimeno, anche sulla base delle valutazioni legali ottenute dal Consiglio di Amministrazione a valle della costituzione dei convenuti e delle assicurazioni e delle



difese ed eccezioni da questi svolte, è opportuno – ai fini della compiuta valutazione della proposta transattiva – procedere con un’attenta considerazione dei profili di criticità, o quantomeno di incertezza e imprevedibilità, che allo stato possono influenzare le concrete prospettive di raggiungimento, all’esito del giudizio, di un pieno, tempestivo ed effettivo risultato in termini economici e di vantaggio complessivo, per la Cassa.

E’ noto che la giurisprudenza suole valutare con particolare rigore l’onere di allegazione e prova posto a carico della società che agisca con l’azione di responsabilità, con specifico riguardo non soltanto ai fatti oggetto di *mala gestio* e/o di inadempimento agli obblighi di legge, ma anche all’esistenza e quantificazione del danno e alla sua riconducibilità causale agli inadempimenti dedotti, preferendo limitare l’accoglimento della domanda a situazioni caratterizzate da evidenza e comunque determinando e quantificando il danno in maniera rigorosa, con scarsa attitudine al ricorso a valutazioni equitative ed escludendo comunque approcci “sanzionatori”. Frequentemente nella prassi, come confermato dai consulenti legali, le azioni di responsabilità, ove accolte, si definiscono con condanne al pagamento di somme significativamente, se non ampiamente, inferiori rispetto alla richiesta iniziale. A ciò si aggiunge, sul piano della valutazione della *mala gestio*, l’intrinseca discrezionalità connessa all’apprezzamento e all’applicazione del principio della c.d. *business judgement rule*, ossia della regola per cui il Giudice, in particolare a fronte di contestazioni connesse alla violazione del canone generale di diligenza e prudenza, esclude la responsabilità dell’amministratore, quand’anche a fronte di scelte rischiose, non opportune e tali da risolversi in conseguenze economiche sfavorevoli per la società, allorché tali scelte non risultino irrazionali, siano state prese in maniera informata e sulla base di una (anche se non condivisibile) ragione imprenditoriale.

Nel caso dell’azione proposta dalla Cassa, peraltro, la valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell’azione di responsabilità, dunque con riferimento anche al danno e al nesso causale, deve essere condotta in concreto con riguardo a ciascuna singola posizione creditoria/operazione interessata dall’azione.

Sul piano legale, al riguardo, sono state rappresentate possibili criticità quanto alla effettiva determinazione del danno e del nesso causale, che di volta in volta potrebbero essere considerate rilevanti, o addirittura dirimenti nel senso di escludere la voce di risarcimento, dal Giudice secondo il proprio apprezzamento. Nell’ambito di tali criticità, è opportuno segnalare: la deduzione da parte dei Convenuti di profili di merito gestorio e di opportunità, nel generale contesto di crisi economica; la sussistenza di ulteriori aspetti che il Giudice potrebbe valutare e apprezzare in modo discrezionale e non prevedibile, in particolare laddove la contestazione riguardi l’omissione di approfondimenti in punto di analisi di mercato e di parametri sul merito creditizio, l’adozione di iniziative in corso di rapporto per sostenere il debitore con l’intento di limitare il rischio per la banca, il grado di eccessività della propensione al rischio oppure la (in)tempestività nella classificazione del credito, nella “chiusura” dell’erogazione e/o nell’avvio di attività di recupero. Possono poi assumere rilievo, tra gli argomenti portati dai convenuti a propria difesa in giudizio, il contesto di crisi del settore immobiliare e il relativo impatto sull’incremento di crediti deteriorati, nonché la non agevole determinazione (salve le ipotesi in cui risulti accertato che il credito non dovesse essere erogato *ab origine* per assenza dei



presupposti e di adeguata istruttoria) di quale sarebbe stato l'effettivo esito alternativo favorevole per la Cassa in caso di rispetto degli obblighi gestori e di controllo.

Peraltro, i legali hanno evidenziato che, secondo una recente giurisprudenza, ai fini della valutazione del danno derivante dal deterioramento di crediti non dovrebbe farsi automaticamente riferimento al valore non incassato, bensì occorrerebbe ponderare la misura della probabilità in cui il debitore si renderà, o si sarebbe reso, inadempiente, con una valutazione prospettica che implica apprezzabili elementi di incertezza e discrezionalità.

La casistica delle azioni di responsabilità rivela che in caso di condanna a carico di persone fisiche (ove manchi una piena e operativa copertura assicurativa), l'effettivo realizzo, a valle di procedure di recupero anche esecutive, si rivela spesso significativamente inferiore, e comunque non integrale, rispetto a quanto oggetto della condanna. Inoltre, non va sottovalutato l'ulteriore dato esperienziale per cui i costi del giudizio sono normalmente molto elevati, tenuto conto della pluralità di parti e della complessità delle questioni e del procedimento, che (in casi come quello in esame) verosimilmente contemplerebbe un'articolata fase istruttoria, comprensiva della necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e di ulteriore attività di analisi, consulenza e assistenza ad ampio spettro. L'azione, peraltro, sarebbe fisiologicamente destinata a non concludersi con il primo grado di giudizio, essendo più che mai probabile l'impugnazione in appello, e poi in Cassazione, da parte di chi risultasse soccombente, attesa la pluralità e complessità delle questioni fattuali e giuridiche alla base delle domande e delle eccezioni proposte e considerata l'importanza dell'azione e dei relativi effetti, anche in punto reputazionale per i convenuti.

Ne deriva che, pur a fronte di profili di responsabilità in ipotesi acclarate e pur a fronte di un'azione certamente ragionevole, le possibilità per la Cassa di conseguire incassi economici all'esito del giudizio restano incerte e non prevedibili, a fronte di sicuri elevati costi, anche in termini di impiego delle risorse umane, che la prosecuzione per anni del giudizio e la successiva necessità di porne in esecuzione la eventuale sentenza di condanna comporterebbero.

I consulenti della Cassa, consultati al riguardo, hanno ritenuto che le considerazioni legali sopra illustrate, ferme le discrezionali valutazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, inducano a valutare positivamente la proposta transattiva pervenuta alla Cassa.

A fronte di tale scenario, la proposta transattiva pervenuta consentirebbe in effetti di ottenere un risultato economico certo, immediato e significativo, in un momento storico in cui la Cassa guarda sempre con maggiore ottimismo al futuro, essendosi con il nuovo corso lasciata definitivamente alle spalle la passata gestione. E' di pubblico dominio, infatti, che la Cassa prosegue ormai da anni il trend di crescita sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che per quella straordinaria, nel settore del credito e della gestione del risparmio, si dimostra sempre più istituto di credito solido, efficiente e capace di esprimere una buona redditività, in linea con le aspettative della Vigilanza, continua a ridurre progressivamente i rischi di credito tenendoli sotto controllo e vede in crescita costante la fiducia della clientela. Grazie a ciò la Cassa ha anche saputo distribuire dividendi significativi ai suoi Azionisti.

I tempi possono dunque ritenersi maturi, tenuto conto delle considerazioni anche legali sopra riportate, perché la Cassa, dopo aver perseguito la tutela delle posizioni ed esigenze ben



SPARKASSE

CASSA DI RISPARMIO

evidenziate dalle Autorità, valuti di mettersi definitivamente alle spalle un passato che gli eccezionali risultati hanno già cancellato nei fatti e, in un'ottica di pacificazione, dedichi tutte le proprie risorse e il personale al futuro, nell'interesse della Cassa, della clientela, del territorio e di Voi Azionisti.

* * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, espresso sulla base del parere formulato dai legali incaricati dello Studio Chiomenti e della bozza d'accordo redatta dagli stessi unitamente ai legali di controparte, propone all'Assemblea degli azionisti di adottare la seguente decisione:

“L'Assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli Amministratori, delibera:

- (i) *di approvare la transazione dell'azione sociale di responsabilità oggetto del giudizio R.G.N. 1698/2017 instaurata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. avanti il Tribunale civile di Bolzano, nei confronti di tutti i convenuti Norbert Plattner (ex Presidente del C.d.A.), Enrico Valentinelli (ex Vicepresidente), Walter Ausserhofer (ex Consigliere), Maria Niederstätter (ex Consigliere), Gerhard Gruber (ex Consigliere), Marina La Vella (ex Consigliere), Mauro Pellegrini (ex Consigliere), Werner Schönhuber (ex Consigliere), Hans Peter Leiter (ex Consigliere), Helmut Gschnell (ex Consigliere), Andreas Josef Johann Sanoner (ex Consigliere), Anton Seeber (ex Consigliere), Alberto Zocchi (ex Consigliere), Siegfried Zwick (ex Consigliere), Heinrich Dorfer (ex Consigliere), Peter Glier (ex Presidente del Collegio Sindacale), Andrea Maria Nesler (ex Sindaco), Heinrich Müller (ex Sindaco), Peter Lothar Schedl (ex Direttore Generale), così come proposta;*
- (ii) *ove occorrer possa, di conferire, o comunque confermare, al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario od anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di provvedere al compimento, stipula e/o sottoscrizione di ogni atto volto a concludere ed eseguire l'accordo transattivo e a rinunciare agli atti dell'azione di responsabilità”.*

Bolzano, 19 ottobre 2021

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

f.to Avv. Gerhard Brandstätter

Presidente del Consiglio di Amministrazione